

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n.385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Relazione illustrativa

Titolo I

L'intervento contenuto nel presente decreto legislativo (di seguito denominato "correttivo") ha carattere di mero adeguamento e coordinamento, e non reca innovazioni sostanziali. Esso si inserisce nel solco della delega di attuazione della direttiva 2008/48/CE, disposta con la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008.

La necessità di tale intervento si giustifica in considerazione delle criticità emerse dalle riflessioni in sede di applicazione del decreto legislativo 141/2010. Tali criticità possono sintetizzarsi come segue.

Sotto un primo profilo si è rilevato come il d.lgs. 141/2010 necessiti, per la sua concreta ed immediata applicabilità, di norme di attuazione non demandabili alla disciplina secondaria. Sotto un secondo profilo si è potuto constatare che il disallineamento temporale tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore del nuovo determina un vuoto di disciplina, che comporta altresì una sostanziale impossibilità di esercizio, in capo alla Banca d'Italia, dei suoi poteri di vigilanza e di intervento a fronte di violazioni non soltanto di natura amministrativa ma anche di natura penale.

Invero, dal punto di vista temporale, occorre avere riguardo al fatto che il d.lgs. 141/2010 delinea un quadro articolato dei tempi di entrata in vigore delle diverse parti che lo compongono.

In particolare, con riferimento alla parte credito al consumo, dal disposto del d.lgs. 141/2010 appare possibile ritenere che tale disciplina entri in vigore a decorrere dal centovesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta in data 19 settembre 2010) e dopo novanta giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione. Il correttivo interviene sostanzialmente a confermare tale interpretazione.

Con riguardo, poi, alla parte trasparenza, il d.lgs. 141/2010 ne prevede l'entrata in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione (avvenuta in data 4 settembre 2010) del medesimo decreto. Il correttivo interviene ad estendere detto termine, che ora è identificato nel centovesimo giorno successivo alla riferita pubblicazione.

Per quanto concerne gli intermediari finanziari, invece, dal d.lgs. 141/2010 si evince la vigenza immediata (rectius: dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto) della relativa disciplina. In tale ipotesi l'intervento del correttivo si rende necessario per garantire un regime transitorio in attesa dell'istituzione dei relativi Organismi.

Infine, relativamente agli agenti e mediatori, il d.lgs. 141/2010 prevede che le disposizioni di cui al relativo titolo siano applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il correttivo interviene ad individuare specificamente le disposizioni del d.lgs. 141/2010 applicabili a partire dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto da ultimo citato.



Si illustrano di seguito le modifiche apportate al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

ART. 1

Modifiche proposte al Titolo I del d.lgs. 141/2010, art.1

La modifica riguarda l'elenco delle disposizioni non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal prelievo, ed è volta a: i) rimuovere l'erroneo riferimento al comma 5, che è estraneo alla materia; ii) escludere l'applicabilità a questi contratti anche delle regole in materia di cessione dei crediti, in conformità con quanto previsto dalla direttiva (cfr. art. 2, par. 3).

Comma 2: Viene corretto l'errato riferimento normativo alle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali.

Comma 3: La modifica è volta a ripristinare la coerenza del testo del decreto legislativo con quello della direttiva 2008/48/CE.

Commi 4, 5 e 6: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

ART. 2

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 141/2010, art. 3

Comma 1: La norma chiarisce che fino alla data di adeguamento (120+90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo) alle nuove disposizioni secondarie continua ad applicarsi la previgente normativa sia primaria, sia secondaria.

Comma 2: La disposizione regola le modalità con le quali la Banca d'Italia verifica il rispetto delle nuove disposizioni sul credito al consumo - e la relativa disciplina sanzionatoria - nel periodo che intercorre tra la data a partire dalla quale queste nuove disposizioni sono applicabili e quella in cui entra a regime la riforma di agenti e mediatori. E' infatti necessario tener conto che in questo periodo i mediatori possono ancora essere persone fisiche. Viene quindi disposto che nel periodo transitorio i poteri previsti dall'art. 128-decies possano essere esercitati con riferimento alla verifica del rispetto delle norme sul credito al consumo e che essi possano riguardare anche i mediatori persone fisiche; analogamente, con riferimento alle sanzioni, è previsto che le sanzioni previste dal nuovo art. 144 possano essere applicate anche ai mediatori persone fisiche.

ART. 3

Modifiche al Titolo II, del decreto legislativo 141/2010, art. 4

Commi 1, 3 e 4: Gli emendamenti agli articoli 120,127 e 144 del TUB sono diretti principalmente a rinumerarne i commi, in conformità alle indicazioni in materia di redazione dei testi normativi contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001. In particolare: i commi sostituiti mantengono la numerazione originaria, per non alterare la correttezza dei richiami eventualmente operati da altre fonti normative; i commi aggiunti prima del comma 1 di ciascun articolo sono contrassegnati con i numeri "01" e seguenti; i commi inseriti dopo il comma 1 sono contrassegnati con il numero 1,



seguito da -bis e -ter; i commi abrogati, infine, rimangono soppressi senza modificare l'originaria numerazione.

Commi 2 e 5: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

Comma 6: Le modifiche apportate all'articolo 144 del TUB consentono:

- con riferimento al comma 3-bis, lettera a), di applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 144 TUB anche alle violazioni delle particolari prescrizioni di forma dei contratti che il CICR può dettare ai sensi dell'art. 117, comma 2, TUB. Viene poi eliminato il richiamo al comma 7 del medesimo art. 117, ultroneo in quanto già sanzionato ai sensi della lettera b) dell'art. 144, comma 3-bis. Infine si corregge il richiamo al comma 8 che, in seguito alla rinumerazione di cui sopra, è ora contrassegnato dal numero 7. Tra le violazioni sanzionabili vengono incluse quelle aventi ad oggetto le disposizioni sulla forma, il contenuto e la consegna al cliente di copia del contratto di credito (art. 125-bis, comma 1) e sulle comunicazioni periodiche in merito al contratto di credito (art. 125-bis, comma 4). Inoltre vengono assistite da sanzione anche le violazioni relative alla comunicazione al consumatore dello sconfinamento (art. 125-octies).

Comma 7: Nel comma 5-bis dell'articolo 144 TUB viene corretto il richiamo delle norme oggetto di sanzioni nei confronti degli agenti, degli esponenti di agenti e mediatori persone giuridiche e degli altri intermediari del credito: in luogo di un rinvio alla norma sullo sconfinamento (art. 125-octies), non pertinente, viene operato un richiamo agli specifici obblighi degli intermediari del credito (art. 125-novies). Inoltre il richiamo al comma 4 dell'art. 144 TUB viene circoscritto al solo primo periodo, che riguarda l'ipotesi di frazionamento artificioso dei contratti di credito in frode alla soglia minima prevista dalla legge per l'applicazione della disciplina sul credito al consumo. La rimanente parte del comma 4 è già sanzionata ai sensi dell'art. 144, comma 6, TUB.

Comma 8: Viene corretto l'erroneo riferimento normativo all'art. 128-septies, comma 2, del TUB (norma non pertinente) con il richiamo all'art. 128-decies, comma 2, che permette di rendere sanzionabili le violazioni degli obblighi ivi previsti in materia di trasparenza e correttezza di agenti e mediatori nei rapporti con la clientela.

ART. 4

Modifiche al Titolo II, del decreto legislativo 141/2010, art. 6

Comma 1: L'articolo 6 del decreto legislativo viene integrato allo scopo di esplicitare l'abrogazione (che è tacita nella versione attuale) di disposizioni confluite nel Testo unico bancario in forza del titolo II. Si tratta di abrogazioni di mero coordinamento, come chiarito anche nell'introduzione alla presente relazione illustrativa.

In particolare il nuovo comma 1-bis abroga:

- alla lettera a), l'art. 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248), le cui disposizioni sono riprese dal nuovo articolo 118 del TUB (comma 1 dell'articolo abrogato) e dall'art. 120-bis TUB (comma 2 dell'articolo abrogato);
- alla lettera b), gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n.



40): le relative disposizioni sono confluite negli artt. 40-bis, 120-ter, 120-quater e 161, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del TUB;

- alla lettera c), l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2), confluito negli articoli 120-quater, comma 7, e 144, comma 3-bis, lettera a), del TUB;

- alla lettera d), l'articolo 2, comma 1 e 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102), confluiti, rispettivamente, nel nuovo art. 120 e nell'art. 120-quater, comma 7, del TUB.

Il nuovo comma 1-ter apporta alcune modificazioni al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40), sostituendo i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate con riferimenti alle disposizioni del TUB in cui le medesime sono confluite

Comma 2: La disposizione allinea l'entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo 141/2010 (disciplina generale di trasparenza, nuove sanzioni amministrative, nuove disposizioni trasversali a tutto il titolo VI, compresa la nuova parte credito al consumo) con quella del Titolo I; l'allineamento è opportuno proprio per la presenza di disposizioni trasversali, che riguardano anche il credito al consumo.

Con riferimento alle sanzioni amministrative applicabili agli intermediari finanziari "nuovo regime" (la cui applicazione non può che seguire i tempi del Titolo III del decreto legislativo), la sopravvivenza della previgente versione dell'art. 144 del TUB è assicurata da una disposizione inserita nell'art. 10 del d.lgs. 141/2010.

Analogamente, per agenti e mediatori, si ritiene opportuno posticipare l'applicazione del nuovo art. 144 TUB alla data in cui entrerà a regime la riforma di agenti e mediatori, con l'unica eccezione del comparto del credito al consumo in cui è necessario – in attuazione della direttiva – anticiparne l'applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina primaria e secondaria, sul credito al consumo. Questo effetto è assicurato dalla previsione indicata all'art. 3 comma 4, e dalla disposizione transitoria dell'art. 28, comma 1-ter.

Infine, la disposizione chiarisce che l'entrata in vigore del nuovo Titolo II del decreto legislativo non pregiudica l'applicabilità delle attuali delibere CICR e delle disposizioni di trasparenza, evitando in questo modo lacune normative.

ART. 5

Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 141/2010, art. 8, comma 2,

Comma 1: La modifica è diretta ad attribuire alla Banca d'Italia, analogamente a quanto previsto per gli altri casi di abuso di denominazione, il potere di definire le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, la parola "finanziaria" può essere utilizzata da parte di soggetti diversi dagli intermediari di cui all'articolo 106.

Comma 2: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nei testi delle disposizioni.

Comma 3: La modifica apportata è coerente con l'attribuzione di competenza al TAR operata dal comma 1 dell'art. 145-bis.

Comma 4: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nei testi delle disposizioni.



ART. 6***Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 141/2010, art. 9***

Comma 1: La modifica all'art. 3, comma 3 della legge 130/1999 è tesa a permettere, pur in assenza dell'obbligo di iscrizione delle SPV nell'elenco, di mantenere gli obblighi segnalitici previsti per finalità statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione nonché quelli relativi alla Centrale dei Rischi volti a verificare la rischiosità dei crediti cartolarizzati.

L'inserimento di un nuovo comma all'articolo 7-ter della citata legge 130/1999 è volto a prevedere, per i cessionari di covered bonds, un sistema di vigilanza idoneo ad assicurare il mantenimento dell'attuale trattamento prudenziale e la stanzialità previsto per questi titoli.

Comma 2: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

ART. 7***Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 141/2010, art. 10***

La nuova disposizione transitoria chiarisce il regime applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino al momento in cui entra a regime la nuova disciplina.

In particolare, i commi 4, 5 e 6 (che modificano i commi 8 e 9 dell'art. 10 del d.lgs. 141/2010) precisano che in questo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni primarie e secondarie previgenti, ad eccezione del nuovo regime delle riserve (limitato alla sola attività di concessione di finanziamenti) che si applica fin dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In particolare:

- i. l'inciso "ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5" individua le norme del TUB previgente – riferite alle riserve di attività - che non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; tuttavia, poiché il nuovo articolo 106 introdotto dal decreto fa riferimento all'iscrizione al nuovo albo e non è quindi applicabile fino all'entrata a regime della nuova disciplina, è necessario medio-tempore modificare l'art. 106 per riformulare la riserva: a ciò provvede il comma 9.
- ii. con riferimento alle sanzioni penali e amministrative appare opportuno specificare espressamente che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. A ciò provvede l'inciso "ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2"
- iii. per le società veicolo di cartolarizzazione e le società cessionarie di covered bonds, è chiarito che la fuoriscita dall'elenco è subordinata all'emanazione da parte della Banca d'Italia di disposizioni che permettano di mantenere gli obblighi segnalitici richiesti dal Regolamento BCE 24/2009 sulle operazioni di cartolarizzazione nonché quelli relativi alla Centrale dei Rischi volti a verificare la rischiosità dei crediti cartolarizzati; per le società cessionarie di covered bonds, all'emanazione del regolamento MEF previsto dall'art. 9, comma 3.

Le ulteriori modifiche apportate all'articolo sono volte a coordinare le relative previsioni con quanto sopra illustrato.



ART. 8***Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 11, comma 1***

Comma 1: La modifica all'articolo 128-quater, comma 6 del TUB è volta a chiarire che agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento – in particolare attività di money transfer – non trova applicazione il requisito dell'esercizio dell'attività in via esclusiva, unitamente all'obbligo di monomandato, in linea con quanto già previsto nell'assetto normativo previgente.

Commi da 2 a 6: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

Comma 7: La nuova disposizione inserita all'articolo 128-septies del TUB è speculare a quella già dettata per gli agenti al capoverso 128-quinquies, comma 2 e risponde al fine di assicurare l'uniforme applicazione alle due categorie professionali della disciplina più rigorosa, introdotta dalla riforma, per la permanenza sul mercato degli operatori.

Commi 8 e 9: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

ART. 9***Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 16, comma 2***

Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

ART. 10***Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 19, comma 2***

Comma 1: La modifica è coerente con la disposizione di cui all'articolo 11, capoverso 128-undecies, comma 2, che prevede la nomina dei componenti dell'Organismo mediante decreto del MEF su proposta della Banca d'Italia.

Comma 2: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

ART. 11***Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 21, comma 1***

Le modifiche apportate all'articolo 21, comma 1, lettera g) precisano che spetta all'Organismo verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità anche con riferimento alle istanze di iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi – i.e. nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione – senza necessità di richiamare in questa sede l'organizzazione dell'esame professionale, disciplinato in dettaglio dall'articolo 24. E' altresì chiarito che l'Organismo cura



l'aggiornamento professionale degli iscritti sia con riferimento agli agenti che agli esponenti aziendali delle società di mediazione. Su questo punto la modifica apportata alla lettera h) del medesimo articolo completa il quadro precisando che anche gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

ART. 12

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 23

Commi 1 e 2: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

Comma 3: La modifica prevede che debba essere, tra l'altro, indicato nell'elenco dei mediatori creditizi "l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata", coerentemente con la previsione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 141.

Comma 4: La modifica è volta a disciplinare in modo coerente la comunicazione delle variazioni delle informazioni da indicare negli elenchi di agenti e mediatori.

ARTT. 13 e 15

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, artt. 26 e 28

Comma 1: il nuovo comma 01 fissa al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale deve essere emanata la disciplina attuativa e costituito l'Organismo: si ritiene infatti opportuno definire una data certa entro la quale la riforma entrerà a regime; la data prevista coincide con quella indicata per l'attuazione di altre parti del decreto (es. disciplina degli intermediari finanziari).

Commi 2 e 3: Le modifiche apportate ai commi 1 e 3 dell'art. 26 consentono di:

- a) effettuare nuove iscrizioni nei vecchi albi o elenchi, assoggettate alla disciplina previgente, per un periodo superiore ai 60 giorni ora previsti e chiarire che tale disciplina riguarda anche i mediatori che svolgono attività di recupero crediti (commi 1 e 3);
- b) chiarire che l'obbligo di chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, entro i 6 mesi successivi dalla costituzione dell'Organismo, si applica anche a coloro che si sono iscritti successivamente alla data di entrata in vigore (comma 1).

Comma 4: La modifica pospone al 31 dicembre 2012 il termine per l'adeguamento alla nuova disciplina delle società di servizi di cui al medesimo comma, considerato che il completamento del quadro normativo avverrà entro il 31 dicembre 2011.

ART. 14

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 27

Comma 1: Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo delle disposizioni.

Comma 2: Il richiamo ai commi 6 e 7 dell'art. 128-quater mira ad assicurare l'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli agenti di istituti di pagamento, siano essi italiani o comunitari.

Comma 3: Il nuovo comma mira ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni antiriciclaggio ed antiterrorismo dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con riferimento ai soggetti ivi previsti.



ART. 15***Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 141/2010, art. 28***

Comma 1: La sostituzione apportata chiarisce che la nuova disciplina entra a regime una volta emanata la disciplina secondaria e costituito l'Organismo;

Comma 2: Le modifiche proposte tendono a chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria. Si propone in particolare di:

- a) precisare che agli agenti e mediatori iscritti ai sensi della disciplina previgente continuano ad applicarsi tutte le previgenti disposizioni primarie e secondarie anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell'organismo (termine entro il quale devono chiedere l'iscrizione nei nuovi albi) ovvero fino alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi albi (nuovo comma 1-bis);
- b) chiarire che, ad eccezione del comparto del credito al consumo per il quale il nuovo art. 144 può applicarsi con gli aggiustamenti effettuati all'art. 3, comma 4, gli agenti e mediatori rimangono assoggettati alle sanzioni amministrative previgenti fino alla data in cui entra a regime la loro riforma (nuovo comma 1-ter);

Comma 3: La modifica proposta mira ad individuare le disposizioni del decreto legislativo che si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua entrata in vigore: nella selezione delle norme si è tenuto conto dell'ordine del giorno del Senato del 21 settembre scorso. Viene, in particolare, prevista l'applicabilità fin da subito delle norme: i) sulla responsabilità (tanto degli intermediari sugli agenti, tanto degli e mediatori sui propri dipendenti e collaboratori); ii) sull'eccezione dalla riserva per i tabaccai e giornalai (art. 12, comma 2); iii) sull'eccezione dalla riserva dei mediatori (art. 13); iv) sui rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 28, comma 3); v) sulla modifica del decreto PSD (necessaria perché incompatibile con i chiarimenti forniti di recente dalla Commissione Europea). Viene inoltre chiarito che il divieto per banche e Poste di dare mandato diretto viene soppresso.

ART. 16***Disposizioni finali ed errata corrige***

L'articolo chiarisce che le modifiche, integrazioni e sostituzioni apportate dal presente decreto al d.lgs. 141/2010 si applicano in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del d.lgs. 141 e quella del presente decreto correttivo. Viene altresì disposta la proroga dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del correttivo, con la specificazione che tale previsione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del correttivo stesso. Vengono inoltre accorpate in questo articolo le ulteriori correzioni ad errori materiali presenti nel d.lgs. 141.



RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.)*

Il decreto legislativo interviene ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n.385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Art. 1	Viene modificato l'art. 1 del d.lgs. 141/2010. In particolare, oltre a modifiche formali, si interviene a chiarire il campo di applicazione della disciplina sul credito al consumo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2	Sono introdotte modifiche all'art. 3 del d.lgs. 141/2010, sotto il profilo dell'applicazione transitoria della regolamentazione secondaria in tema di credito al consumo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3	Viene novellato l'art. 4 del d.lgs. 141/2010, sia attraverso la rinumerazione dei commi sia chiarendo l'ambito applicativo delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla trasparenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4	Si interviene a modificare l'art. 6 del d.lgs. 141/2010, disponendo l'abrogazione espressa di talune disposizioni di settore. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5	Viene modificato l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 141/2010, con l'attribuzione alla Banca d'Italia di uno specifico potere regolamentare in tema di intermediari finanziari. La Banca d'Italia assolve tale compito con i mezzi e le risorse già a disposizione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6	Si introducono modifiche all'art. 9 del d.lgs. 141/2010, al fine di chiarire la disciplina applicabile alle SPV. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7	Viene novellato l'art. 10 del d.lgs. 141/2010, nel senso di definire la disciplina transitoria applicabile agli intermediari finanziari, in relazione sia al perimetro della riserva di attività, sia all'applicabilità delle sanzioni penali e amministrative. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8	La disposizione chiarisce che agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento – in particolare attività di money transfer – non trova applicazione il requisito dell'esercizio dell'attività in via esclusiva, unitamente all'obbligo di monomandato, in linea con quanto già previsto nell'assetto normativo previgente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9	Vengono apportate correzioni materiali ad alcuni refusi presenti nel testo dell'art. 16 del d.lgs. 141/2010. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10	La modifica risulta necessaria in quanto i componenti dell'Organismo sono nominati



	<p>con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso 128 undecies, comma 2 del medesimo decreto 141/2010.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 11	<p>Le modifiche apportate all'articolo 21, comma 1, lettera g), precisano che spetta all'Organismo verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità anche con riferimento alle istanze di iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. E' altresì chiarito che l'Organismo cura l'aggiornamento professionale degli iscritti sia con riferimento agli agenti che agli esponenti aziendali delle società di mediazione. Su questo punto la modifica apportata alla lettera h) del medesimo articolo completa il quadro precisando che anche gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere corsi di formazione nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 12	<p>La disposizione, oltre a contenere modifiche di natura formale, prevede tra i dati obbligatori per l'iscrizione dei mediatori creditizi nell'elenco specifico anche l'indicazione dell'indirizzo di casella di posta certificata, come già previsto per gli agenti in attività finanziaria</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Artt. 13 e 15	<p>Le modifiche proposte tendono a chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 14	<p>La disposizione mira ad assicurare l'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli agenti di istituti di pagamento, siano essi italiani o comunitari, nonché ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni antiriciclaggio ed antiterrorismo dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con riferimento ai soggetti ivi previsti.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 16	<p>Si introducono apposite disposizioni finali per consentire l'applicazione retroattiva delle norme di cui al decreto correttivo, al fine di scongiurare il rischio di soluzioni di continuità legislativa. Vengono inseriti taluni errata corrige relativi a disposizioni che non sono state oggetto di intervento specifico da parte del decreto correttivo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

La commissione di lavoro ha approvato il progetto di decreto correttivo con gli
 emendamenti proposti dalla commissione di lavoro con il voto di
 maggioranza

Handwritten signature

Handwritten signature

POSITIVO

NEGATIVO

22 OTT. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI, NONCHÉ MODIFICHE DEL TITOLO IV DEL TESTO UNICO BANCARIO (DECRETO LEGISLATIVO N.385 DEL 1993) IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento mira ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n.385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'obiettivo è quello di fornire un'adeguata copertura legislativa nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, affinché quest'ultima avvenga senza soluzione di continuità.

La proposta risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, che mira a liberalizzare i servizi e a difendere i consumatori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le materie del credito al consumo, dei contratti bancari e dei soggetti operanti nel settore finanziario sono disciplinate fondamentalmente dal testo unico bancario, da molteplici normative di settore e, da ultimo, dal decreto legislativo 141/2010.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte introducono modifiche dirette al d.lgs. 141/2010 e, attraverso i richiami da quest'ultimo effettuati, all'intero quadro normativo sopra enunciato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non incide sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia della tutela del risparmio e del credito, nonché quella della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (nel caso di specie dei consumatori), di competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.



L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento regolatore si fa ricorso alla delegificazione, demandando alle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia/CICR) la regolamentazione di taluni aspetti, di carattere più operativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano allo stato avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.



Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

PARTE III) Valutazione dell'impatto amministrativo.

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni sono da ritenersi congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali vengono affidati i compiti.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella competenze dei medesimi.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative.

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.

Non sussistono oneri finanziari, organizzativi né adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

PARTE IV. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le fattispecie oggetto di disciplina e sono sostanzialmente coerenti con quelle già invalse (es. esercizio nei confronti del pubblico; gruppo).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'intervento regolatore si fa ricorso sistematico alla tecnica della novella legislativa per adeguare l'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.



Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo (l'art. 16, che dispone l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010), al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto alla data di entrata in vigore delle diverse parti del dlgs. 141/2010.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' stato conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di adottare disposizioni di attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n.385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento mira ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n.385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La disciplina vigente pone problemi di soluzione di continuità normativa, dovuti a possibili disallineamenti temporali nell'entrata a regime delle nuove discipline, nell'ambito del generale disegno di riforma recato dal D.lgs. 141/2010.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Di fronte alla criticità sopra rappresentata, è particolarmente avvertita, a livello sociale nonché a livello economico, l'esigenza di non lasciare privo di regolamentazione il periodo precedente all'entrata in vigore della riforma.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Obiettivi dell'intervento regolatore sono sostanzialmente: definire con chiarezza il campo applicativo delle nuove discipline; garantire idonea copertura legislativa nelle more dell'entrata in vigore della riforma delineata dal D.Lgs. 141/2010, in modo da evitare soluzioni di continuità di disciplina.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti dell'intervento legislativo sono:

- i consumatori;
- i creditori;
- gli intermediari del credito;
- gli operatori del settore finanziario;
- gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE



E' stata acquisita la posizione delle Autorità interessate (Banca d'Italia) e dei diversi destinatari dell'intervento normativo.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

Il non intervento avrebbe comportato i rischi già esplicitati nella Sezione I.

Inoltre la Repubblica italiana sarebbe potuta incorrere in procedura di infrazione per mancata o inadeguata conformazione alla direttiva 2008/48/CE.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio. Si tratta infatti di disposizioni legislative necessarie da un lato per rendere adeguato e coerente il recepimento della direttiva 2008/48/CE.

SEZIONE 5– GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Gli effetti positivi dell'intervento regolatore, valutati preventivamente in sede comunitaria, sono stati oggetto di valutazione anche a livello interno.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi sotto il profilo della tutela dei consumatori, nonché della tutela e promozione della concorrenza nel mercato del credito e in quello finanziario.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Nell'ambito del credito al consumo, le banche e i soggetti abilitati alla concessione di tale tipo di credito hanno particolari obblighi di comunicazione nei confronti dei consumatori, con riguardo anche alle risultanze delle banche dati.

Nell'ambito della normativa sulla trasparenza, le banche sono tenute a rispettare obblighi di trasparenza e correttezza nei contratti con i clienti.

Nell'ambito dei soggetti operanti nel settore del credito, gli intermediari finanziari, gli agenti in attività creditizia e i mediatori creditizi sono gravati da pregnanti obblighi di correttezza e professionalità.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prospettate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili.

Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo avrà un'incidenza positiva sul corretto funzionamento della concorrenza e sulla competitività del settore creditizio e finanziario.



SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia/CICR), nell'ambito di quanto già previsto dalla disciplina vigente.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non richiede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio. Quest'ultimo sarà svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia con i mezzi e con le modalità già in essere nell'ambito della vigente disciplina.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.:

Sarà predisposta con cadenza biennale la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verranno presi in esame i benefici prodotti dall'intervento, anche in termini di rapporto costi-benefici.

